

PARTE QUINTA

Il contratto

1. Il contratto in generale

Di cosa parleremo

Prima di esporre la nozione di contratto occorre tener presente che esiste la più vasta categoria dei **fatti giuridici** che comprende tutti quei fatti che hanno conseguenze giuridiche; nell'ambito di questa categoria si individuano gli **atti giuridici** che sono quei fatti caratterizzati da *una attività umana volontaria e consapevole* (e si distinguono dai fatti giuridici in senso stretto in cui non ha rilievo la volontà umana); nell'ambito degli atti giuridici è possibile distinguere una categoria ancora più ristretta: quella del negozio giuridico che si caratterizza oltre che per la volontarietà dell'atto anche per quella degli effetti che l'ordinamento vi collega.

Un tipo di negozio giuridico è il **contratto** che è un negozio giuridico necessariamente bilaterale o plurilaterale a contenuto patrimoniale. Gli **elementi** che costituiscono il contratto si distinguono in **essenziali**: accordo tra le parti, causa, oggetto e forma e **accidentali**: condizione e termine.

Studieremo quindi l'istituto della **rappresentanza** che si verifica quando un soggetto si fa sostituire da un altro in uno o più affari che lo riguardano. Ci occuperemo, infine, della classificazione dei contratti.

1) Fatti, atti e negozi giuridici

Non tutti i comportamenti umani sono rilevanti per il diritto: alcune azioni possono avere rilievo sotto un profilo morale, sociale o religioso ed essere però completamente ignorate dalla legge (cedere

il posto ad una persona anziana nell'autobus è sicuramente lodevole sul piano sociale e morale, ma è totalmente irrilevante per il diritto). Quando invece ad un determinato evento la legge riconduce uno o più effetti allora si parla di *fatto o atto giuridico*.

Si distingue tra **fatti giuridici in senso stretto**, intesi come quegli eventi il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volontà umana e che pure hanno conseguenze rilevanti sul piano del diritto (ad esempio la morte di una persona) ed **atti giuridici** in cui rientrano, invece, quegli eventi derivati da una attività umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace di intendere e di volere, cui l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.


Quando i comportamenti umani sono conformi alle prescrizioni di diritto si parla di **atti leciti**, mentre, al contrario, se il comportamento è vietato dalla legge si parla di **atti illeciti**.

Nell'ambito della categoria degli atti giuridici leciti si distingue, ulteriormente, fra *atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici*. In questa distinzione rileva la volontà della persona che pone in essere quel comportamento, poiché nell'**atto giuridico in senso stretto** l'agente vuole solo porre in essere l'evento, rimanendo indifferente agli eventuali ulteriori effetti che la legge vorrà ricondurre a quel comportamento.

Nel **negozio giuridico**, invece, l'agente vuole non solo porre in essere un atto, ma avvalersi proprio degli effetti che la legge riconduce a quel determinato comportamento.

Il negozio giuridico, pertanto, può essere definito come ogni manifestazione di volontà dell'uomo finalizzata ad avvalersi degli effetti che l'ordinamento giuridico ad essa riconduce.

Quando tale volontà si manifesta in un comportamento posto in essere da una sola parte si parla di negozio giuridico unilaterale; quando invece si concretizza in un *accordo* fra più parti, per costituire, regolare o estinguere *un rapporto giuridico patrimoniale*, cioè economicamente valutabile, siamo in presenza di un contratto.



Per **approfondire**

Il negozio giuridico

Quella del *negozio giuridico* costituisce una categoria astratta, creata dagli studiosi (la dottrina) al fine di unificare differenti tipi di atti, che, sotto diversi profili, mostrano numerose caratteristiche comuni. Il negozio giuridico va, in generale, definito come quell'*atto giuridico lecito* i cui effetti non sono predeterminati dalla legge, ma sono *liberamente determinabili dalle parti*, conformemente alla *volontà* da esse espressa ed alla *causa* alla cui realizzazione l'atto è obiettivamente diretto.

Si suole anche definire il negozio, più sinteticamente, come la *manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico tutelato dalla legge*.

In base al numero delle parti si distinguono:

- negozi unilaterali se posti in essere da una sola parte;
- negozi bilaterali o plurilaterali se posti in essere da due o più parti.

A seconda della natura distinguiamo:

- negozi non patrimoniali, di solito riguardano la sfera dei rapporti familiari (es. matrimonio);

- negozi patrimoniali se riguardano rapporti economicamente valutabili. Questi ultimi possono essere distinti in onerosi (o a titolo oneroso) quando all'attribuzione in favore di un soggetto fa riscontro un corrispettivo (es. vendita) e gratuiti quando manca tale corrispettivo.

Si può, inoltre, distinguere tra negozi a causa di morte (o *mortis causa*), nei quali l'evento della morte opera come causa produttiva degli effetti (es. il testamento); negozi tra vivi (o *inter vivos*) sono tutti gli altri.

Infine in base alla necessità o meno di una particolare forma si suddividono i negozi solenni e non solenni.

2) La nozione di contratto

Il contratto occupa, tra le fonti delle obbligazioni, una posizione di preminente importanza, trattandosi di uno strumento al quale frequentemente si ricorre per l'attuazione dei più diversi fini della vita economica.

L'art. 1321 definisce il contratto come “*l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale*”.

Da tale definizione si deduce che il contratto è un negozio giuridico, necessariamente bilaterale o plurilaterale, con il quale si compongono interessi inizialmente contrapposti, o quantomeno non coincidenti, ed avente di volta in volta la funzione di *costituire* (nel senso di incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto), *regolare* (cioè apportare una qualsiasi modificazione ad un rapporto già esistente) o *estinguere* (nel senso di porre fine ad un rapporto preesistente) un rapporto giuridico patrimoniale.

Proprio il carattere della *patrimonialità* vale a distinguere il contratto da altri negozi giuridici, quali quelli relativi ai rapporti di famiglia che, per il loro carattere personale, assumono piuttosto la qualifica di “convenzione”.

3) Gli elementi del contratto in generale

Il contratto è, come si è detto, un negozio giuridico e, come tale, presenta gli elementi costitutivi propri di ogni negozio.

In particolare, si distingue tra **elementi essenziali** ed *elementi accidentali*.

Tradizionalmente si parla anche di **elementi naturali** (così, ad esempio, nella compravendita sono elementi naturali la garanzia per i vizi della cosa e la garanzia per la evizione altrui). In realtà, non si tratta di veri e propri elementi, quanto piuttosto di effetti impliciti di particolari figure contrattuali.

Elementi essenziali sono quelli comuni a tutti i contratti, in quanto debbono necessariamente sussistere perché un contratto possa ritenersi esistente; ne consegue che la loro mancanza incide, sulla loro validità.

Elementi accidentali, invece, sono quelli che non debbono necessariamente ricorrere, ma che le parti, in base al principio dell'autonomia negoziale, sono del tutto libere di inserire o meno. Essi, a differenza degli elementi essenziali, non incidono sul piano della validità del contratto, ma ne condizionano l'efficacia, nel senso di incidere sulla produzione o meno dei suoi effetti.

4) Gli elementi essenziali del contratto

L'art. 1325 c.c. enuncia gli elementi essenziali del contratto, individuandoli nell'*accordo delle parti*, nella *causa*, nell'*oggetto* e nella *forma* (quando è richiesta dalla legge a pena di nullità).

Accordo delle parti

Primo e fondamentale elemento costitutivo di qualsiasi fattispecie contrattuale è l'accordo o consenso delle parti.

Per la nascita di un contratto occorrono, infatti, due o più concordi manifestazioni di volontà (sul meccanismo di perfezionamento del vincolo contrattuale diremo più ampiamente in seguito).

Perché la volontà produca effetti giuridici occorre, però, che la volontà sia manifestata e portata a conoscenza delle altre persone.

A seconda dei modi in cui la volontà viene manifestata, si distinguono tra:

- **dichiarazione espressa:** si attua con *parole, scritti, cenni...*, cioè con qualunque mezzo che renda palese agli altri il nostro pensiero;
- **manifestazione tacita:** consiste in un *comportamento* che sarebbe incompatibile, “secondo il comune modo di pensare e di agire”, con una volontà contraria.

Per approfondire

Il silenzio

Il silenzio di per sé esso costituisce un “contegno equivoco e neutro”. In alcune ipotesi è però possibile attribuire al silenzio un significato positivo o negativo: in tal caso, esso costituisce una dichiarazione espressa di *volontà*, perché idoneo a rendere direttamente palese agli altri la volontà del soggetto. Ciò si verifica se è espressamente stabilito dalla *legge* (ad esempio in tema di *mandato*) o dall'*accordo delle parti* poiché nessuno può unilateralmente attribuire un significato particolare al silenzio altrui: non è ammissibile inviare ad altri una proposta di contratto con l'avvertenza che il silenzio verrà interpretato come accettazione, qualora non vi sia stato un precedente accordo in tal senso tra le parti.

Causa

Viene definita come la *funzione economico-sociale* che il contratto persegue ovvero lo *scopo obiettivo* del contratto (così, ad esempio, nel contratto di compravendita: lo scambio del bene contro il corrispettivo).

La causa non va confusa con i **motivi**, cioè gli *scopi individuali* che hanno indotto le parti alla conclusione del contratto (ad esem-

pio nella compravendita i diversi possibili impieghi che si propongono di fare il venditore del denaro che ricava dalla vendita ed il compratore della cosa che acquista).

Mentre la causa, in quanto elemento essenziale del contratto, incide sulla sua validità, i motivi sono normalmente irrilevanti, salvo che in alcuni casi eccezionali espressamente previsti dal legislatore.

Oggetto

Oggetto del contratto è la cosa o, più in generale, il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da una parte all'altra ovvero la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire in favore dell'altra.

Ad esempio, nel contratto di compravendita abbiamo un duplice oggetto: la prestazione del venditore di consegnare la cosa e quella del compratore di pagarne il prezzo.

I requisiti dell'oggetto sono chiaramente indicati nell'art. 1346, ai sensi del quale l'oggetto del contratto deve essere *possibile, lecito e determinato o determinabile*.

L'oggetto è **possibile** quando nella realtà fisica la cosa già esiste o può comunque venire ad esistenza (l'art. 1348 precisa, infatti, che anche un bene futuro può formare oggetto di un contratto) ovvero, se si tratta di un comportamento umano, quando questo è idoneo a conseguire il risultato dedotto nel contratto.

L'oggetto è **lecito** quando non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Anche la cessione di un certo quantitativo di stupefacenti è, in sé, una vendita, ma è evidente che si tratta di un contratto nullo per illiceità dell'oggetto.

L'oggetto, infine, è **determinato** quando è indicato dalle parti nella qualità e nella quantità in modo esauriente, mentre è determinabile quando i criteri di individuazione della sua qualità e quantità sono enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili (ad esempio, facendo riferimento al prezzo corrente di mercato).

Forma

Nel nostro ordinamento vige il **principio della libertà della forma**, per il quale le parti sono libere di scegliere qualsiasi modalità di esteriorizzazione della volontà.

Solo in alcuni casi la legge richiede ed impone una determinata forma a pena di nullità (si parla, in tal caso, di forma “*ad substantiam*”, in quanto attiene all'essenza del negozio).

La forma “*ad substantiam*” richiesta per alcuni negozi (perciò detti formali o solenni), rappresenta un onere per le parti, che senza di essa non possono realizzare l'intento negoziale, giacché il negozio privo della forma necessaria è nullo.

Nell'art. 1350 sono elencati gli atti che devono “*farsi per iscritto*” sotto pena di nullità (si tratta, in massima parte, dei contratti relativi ai beni immobili). Come si desume dal primo comma, l'espressione “atti che devono farsi per iscritto” si riferisce o all'**atto pubblico** (art. 2699) o alla **scrittura privata** (art. 2702), ossia alle due forme scritte previste nel nostro ordinamento.

La prescrizione di una forma “*ad substantiam*” risponde ad una duplice esigenza: richiamare l'attenzione del dichiarante sull'importanza dell'atto che compie e predisporre una documentazione per dare certezza all'atto che si compie.

Non sempre la legge prevede una determinata forma come elemento essenziale del contratto, cioè ai fini della validità. In alcuni casi, infatti, la forma è richiesta “ai fini della prova” (si usa, in tal caso, l'espressione latina “*ad probationem*”).

Ciò significa che il contratto, anche se non è stipulato nella forma richiesta, è valido ed efficace. L'omessa formalità produce come

L'**atto pubblico** è il documento redatto con particolari formalità da un pubblico ufficiale, capace e competente, nell'esercizio delle sue funzioni (es.: atto del notaio). L'atto pubblico è dotato di una particolare efficacia: esso, infatti, fa *piena prova* della provenienza del documento e di quanto il pubblico ufficiale afferma essere avvenuto alla sua presenza. La **scrittura privata** è il documento scritto e sottoscritto dall'autore o dagli autori della dichiarazione. L'*efficacia della scrittura privata* è più limitata rispetto all'atto pubblico.

unica conseguenza una *limitazione nei mezzi di prova* ai quali si può fare ricorso per dimostrare l'esistenza e la validità del negozio. I principali casi di forma richiesta "*ad probationem*" sono contemplati con riguardo al contratto di assicurazione (art. 1888, 1° comma), al contratto di transazione (art. 1967), ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda (art. 2556).

La necessità del rispetto di una determinata forma (*ad substantiam* o *ad probationem*) può dipendere dalla stessa volontà delle parti (c.d. *forma convenzionale*), le quali intendano impegnarsi ad osservare modalità particolari nel concludere un successivo contratto.

I patti relativi alla forma dei futuri contratti non possono trasformare un negozio formale o solenne in un negozio a forma libera. Sono, invece, ammessi accordi con cui i contraenti, nei loro rapporti interni, trasformano un negozio a forma libera in un negozio a forma vincolata; ma tali patti, a loro volta, sono presi in considerazione dalla legge soltanto ove siano stipulati con la forma scritta a pena di nullità (art. 1352).

Spunti di **attualità**

Atti scritti e documento informatico

La problematica relativa alla forma degli atti giuridici, e dei contratti in particolare, ha dovuto fare i conti con l'evoluzione tecnologica e la *rivoluzione telematica*. Ha fatto così la sua comparsa il documento informatico, cioè la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Secondo quanto dispone il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28-12-2000, n. 445), il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Più precisamente, il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta; inoltre, se viene sottoscritto con la firma digitale, ha efficacia di scrittura privata ex art. 2702 e l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712.

La firma digitale apposta su un documento informatico, quindi, è parificata alla sottoscrizione prevista per i documenti cartacei.

5) La rappresentanza (artt. 1387-1402)

Quando un soggetto si fa sostituire da un altro in uno o più affari che lo riguardano si parla di **rappresentanza**. In questo caso **parte sostanziale** e **parte formale** del contratto non coincidono.

La rappresentanza può essere di due tipi:

- **diretta**: quando il rappresentante agisce non solo *per conto* (cioè nell'interesse) del rappresentato, ma anche *in nome* di esso, rendendo cioè palese ai terzi che egli agisce per conto altrui. Ciò comporta che gli effetti del contratto da lui concluso ricadono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato: il rappresentante, pur partecipando alla conclusione e alla esecuzione del contratto, relativamente agli effetti di esso è come se non ci fosse; il contratto vincola direttamente il rappresentato e il terzo estraneo, che pure aveva trattato con il rappresentante;
- **indiretta**: quando il rappresentante agisce *per conto* del rappresentato, *ma senza spendere il nome* di questo; ai terzi, dunque non viene reso noto che il rappresentante sta agendo nell'interesse di un'altra persona. Ciò comporta che gli effetti del contratto concluso dal rappresentante ricadono nella sua sfera giuridica; sarà necessario il compimento di una *ulteriore attività giuridica* affinché tali effetti possano riversarsi definitivamente in capo al rappresentato.

Per parte formale si indica colui che mette in atto il contratto e ne esegue le relative prestazioni e per parte sostanziale si indica il soggetto su cui ricadono gli effetti di tale contratto, *normalmente parte formale e parte sostanziale coincidono nella stessa persona*.

L'atto con cui si conferisce il potere di rappresentare altro soggetto spendendone il nome è chiamato **procura**.

La procura può essere:

- *generale*, se riguarda tutti gli affari del rappresentato;
- *speciale*, se è conferita per uno o più affari determinati.

La procura è un atto unilaterale nel senso che essa si perfeziona con la sola dichiarazione di volontà della parte che la conferisce, senza che occorra il consenso del destinatario; ciò perché, in realtà, la procura non comporta la nascita di alcun obbligo a carico di chi la riceve.

Per poter vincolare l'altra parte è necessario che la procura si accompagni ad un apposito contratto: la figura contrattuale che tipicamente correda l'istituto della rappresentanza è il mandato.

La procura deve avere la stessa forma prescritta per il negozio che il rappresentante intende concludere.

Affinché la rappresentanza sia valida è necessario che il rappresentato che conferisce la procura abbia la piena *capacità di agire*, mentre per il rappresentante è sufficiente la *capacità di intendere e di volere*.

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato vincola quest'ultimo nei limiti delle facoltà conferitegli (art. 1388).

Ipotesi di superamento del potere conferito

Abuso di potere: quando il rappresentante *pur fornito del potere*, ne fa un uso distorto, e agisce per un fine diverso da quello per cui il potere gli era stato conferito

Eccesso di potere: quando il rappresentante supera i limiti della procura. Il negozio è *inefficace*. È possibile la *ratifica*

Difetto di potere: è il caso di chi agisce in qualità di rappresentante *non avendone i poteri*. Il negozio è *inefficace*. È possibile la *ratifica*.
In entrambi i casi il rappresentante è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto

Il rappresentato può, tuttavia far salvi gli effetti del contratto così stipulato dal rappresentante in eccesso o in difetto di potere, attraverso un atto unilaterale che definiamo **ratifica**: in pratica, la ratifica opera come una procura intervenuta successivamente e, non a caso, anche per essa vale la regola per cui deve assumere la forma prevista per il contratto a cui si ricollega.

Il contratto concluso con abuso di potere è annullabile su richiesta del rappresentato, sempre che il terzo non conosceva o non avrebbe potuto conoscere, pur usando la normale diligenza, la situazione di abuso perpetrata dal rappresentante.

6) Gli elementi accidentali

Sono elementi accidentali del contratto quegli elementi che possono essere liberamente apposti dalla volontà delle parti, anche se, una volta inclusi nel contratto, diventano obbligatori (nel senso che alla osservanza di essi non può sottrarsi nessuna delle parti), condizionando la stessa efficacia del contratto.

Gli elementi accidentali che possono essere introdotti in qualsiasi fattispecie contrattuale sono la *condizione* e il *termine*.

Condizione


La condizione consiste in un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto o di un suo singolo patto (*condizione sospensiva*), oppure l'eliminazione degli effetti già prodotti (*condizione risolutiva*).

L'avvenimento deve essere *futuro* (cioè non ancora verificatosi), *incerto* (nel senso che al momento in cui la condizione è apposta deve essere oggettivamente impossibile prevedere con certezza il suo verificarsi), *possibile* (nel senso che può verificarsi, con l'intervento o meno dell'uomo, nella realtà naturale) e *lecito* (cioè non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume).

L'incertezza sul verificarsi dell'evento deve essere nel *se* e nel *quando*. Ad esempio, è una ipotesi di condizione sospensiva il caso in cui il nonno afferma: "ti regalerò questa automobile quando conseguirai il diploma", dal momento che è incerto se e quando questo succederà.

Non possiamo parlare di condizione invece qualora si subordinino gli effetti del contratto all'evento della morte, dal momento che,

anche se il *quando* è incerto (non è possibile stabilire quando si verificherà il decesso), il *se* è certo (prima o poi, si verificherà necessariamente). In tal caso saremo, piuttosto, in un'ipotesi di termine iniziale, di cui tratteremo tra breve.



La condizione, sospensiva o risolutiva è **illecita** quando è contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (pensa, ad esempio, ad una donazione sottoposta alla condizione che il donatario commetta un delitto). In tal caso, il negozio è nullo, in quanto la condizione è viziata in se stessa e vizia l'intero negozio (*vitiatur et vitiat*) (art. 1354, 1° comma).

La condizione è **impossibile** quando l'evento non può avverarsi, con o senza l'intervento dell'uomo, nella realtà naturale (ad esempio, se entro venti giorni costruirai un edificio di venti piani). Sul piano delle conseguenze, diversa è la disciplina prevista dalla legge a seconda che si tratti di condizione sospensiva o di condizione riso-

lutiva. Nel primo caso il contratto è nullo (la condizione *vitiatur et vitiat*), nel secondo il contratto è valido e la condizione si ha per non apposta (*vitiatur sed non vitiat*) (art. 1354, 2° comma).


Pendenza, mancanza e verificarsi della condizione. L'ordinamento disciplina con apposite norme la situazione che viene a crearsi nella fase di "pendenza" della condizione, ossia nel periodo di tempo intercorrente tra la conclusione del contratto e l'avverarsi (o il mancato avverarsi) dell'evento dedotto in condizione (artt. 1356-1359). Durante la pendenza della condizione, infatti, le parti si trovano in una situazione di *aspettativa* (attesa legalmente tutelata) in forza della quale hanno diritto a che la situazione non venga modificata.

Con l'avveramento o il mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione, la situazione di incertezza connessa alla fase di pendenza si scioglie in maniera definitiva, avendosi o la definitiva produzione ovvero la definitiva eliminazione degli effetti contrattuali. In ogni caso, vale il *principio della retroattività* stabilito dalla legge, per il quale gli effetti dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione retroagiscono al momento in cui il contratto è stato concluso.

Termine

Altro possibile elemento accidentale del contratto è il termine, il quale può essere definito come l'evento *futuro e certo* dal quale (termine *iniziale*) o fino al quale (termine *finale*) si producono gli effetti del contratto.

Ciò che distingue il termine dalla condizione è il *carattere di certezza del verificarsi dell'evento*, il quale è anch'esso futuro, ma non v'è dubbio circa il suo verificarsi.



Il termine si distingue in **determinato** (ad esempio, il 31 dicembre 2004) e **indeterminato** (ad esempio, il giorno della mia morte).

Per **approfondire**

Il **modus** o **onere**

Il *modus* è una clausola accessoria che la legge prevede espressamente possa apporsi alla donazione o al testamento ma si ritiene unanimemente che esso possa apporsi a *tutti i negozi a titolo gratuito* (es.: l'obbligo del comodatario di un appartamento di pagare le spese di condominio) allo scopo di limitarli (in latino, infatti, *onus* significa "peso"; onere è, appunto, il *peso imposto al destinatario del negozio*). Esempio: ti dono un immobile con l'onere di destinarne una parte a ricovero per i poveri. Il modo, pur riducendo gli effetti dell'attribuzione patrimoniale, non ne costituisce un corrispettivo, sicché la causa del negozio attributivo conserva il suo carattere *gratuito*, senza che il negozio si modifichi in un atto a titolo oneroso.

Se l'onere non viene adempiuto, l'atto di liberalità di regola non cade, ma gli interessati possono agire per ottenere l'adempimento dell'obbligo in esso contenuto. Qualora, però, il testatore o il donante abbiano previsto che l'inadempimento del *modus* valga come causa di risoluzione del contratto, in tal caso cadrà anche la liberalità.

7) **L'autonomia contrattuale**

La possibilità riconosciuta ai soggetti privati di curare i propri interessi attraverso la conclusione di contratti viene definita "*autonomia contrattuale*". Il significato dell'espressione emerge con chiarezza dalla lettura dell'art. 1322 c.c., secondo il quale "*le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge*".

Va, tuttavia, tenuto presente che al tempo stesso il principio dell'autonomia contrattuale risulta notevolmente ridimensionato dalla imposizione di numerosi e penetranti limiti all'esplicazione della libertà contrattuale dei privati.

In particolare, l'ampia e fondamentale libertà di concludere il negozio trova il suo limite nei casi in cui è previsto un *obbligo a contrarre*. Tale obbligo può provenire dalla volontà delle parti (come, ad esempio, nel caso di un contratto preliminare che, una volta stipulato, impegna le parti a porre in essere, in un momento successivo, il contratto definitivo: art. 1351), ovvero può derivare dalla legge (c.d. obbligo legale a contrarre) con riguardo alle sole imprese che operano in regime di monopolio legale (art. 2597) e, specificamente, nel settore dei pubblici servizi (si pensi all'ENEL, che non può rifiutarsi di installare un impianto elettrico su richiesta dell'interessato).

8) La classificazione dei contratti

Il codice civile vigente non contiene alcuna classificazione dei contratti. Gli studiosi del diritto, tuttavia, hanno ritenuto opportuno procedere ad una sistemazione degli stessi fondata su una molteplicità di criteri distintivi.



Rispetto all'efficacia nel tempo

I contratti ad esecuzione istantanea: sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo momento

ad esecuzione immediata: quando l'esecuzione è contestuale alla costituzione (es.: contratti reali);

ad esecuzione differita: quando l'esecuzione è successiva al momento della costituzione (es.: vendita a termine).

I contratti di durata: sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno del creditore che si estende anch'esso nel tempo

contratti ad esecuzione continuata: in cui la prestazione è unica ed ininterrotta nel tempo (es.: locazione);

contratti ad esecuzione periodica: in cui si hanno più prestazioni, che sono ricorrenti a date prestabilite (es.: rendita) oppure saltuarie, su richiesta di una delle parti (es.: conto corrente).

Rispetto al rapporto tra le prestazioni

Contratti a prestazioni corrispettive: generano due contrapposte attribuzioni patrimoniali: ogni parte è tenuta ad una prestazione. Tra le due prestazioni si stabilisce un nesso di *corrispettività* (*sinallagma*). Le due prestazioni sono perciò interdipendenti

Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte: sono quei contratti da cui si genera un obbligo a carico di una sola parte che si trova nella posizione esclusiva di debitore (es.: mutuo senza interessi, deposito, comodato)

Contratti bilaterali imperfetti: sono quei contratti nei quali anche se ciascuna parte può pretendere una prestazione, le prestazioni reciproche non sono legate dal nesso di corrispettività (es.: mandato in base al quale il mandatario si obbliga ad agire per il mandante e quest'ultimo assume l'obbligo di rimborsare le spese)

Contratti associativi: sono quei contratti in cui due o più persone conferiscono beni o servizi per il conseguimento dello scopo comune (es.: società)

Contratti commutativi: sono quei contratti a prestazioni corrispettive che attuano uno scambio di prestazioni economicamente equivalenti. L'entità del vantaggio o del sacrificio scaturente dal contratto, è nota alle parti fin dalla conclusione del contratto. L'eventuale alterazione del valore di una delle prestazioni influisce sul valore dell'altra o sulla sorte stessa del contratto

Contratti aleatori: i contratti aleatori, sono contratti a prestazioni corrispettive, in cui alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell'altra o vi è incertezza per entrambi